

SOMMARIO

7. L'ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO	4
7.1. Premessa.....	4
7.2. I profili generali dei principi di attestazione	5
7.3. Nomina e accettazione dell'incarico	5
7.4. Profili generali delle verifiche/documentazione.....	7
7.5. Verifica sulla veridicità dei dati aziendali.....	8
7.6. Verifica sulla fattibilità del piano.....	10
7.7. La valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori.....	15
7.8. La relazione di attestazione	16
7.9. Attività successive	17
7.10. Responsabilità dell'attestatore	18



7. L'ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO

7.1.	PREMESSA	7.5.3.	Perimetro dell'incarico, neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie ed esclusioni
7.2.	I PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE	7.6.	VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO
7.3.	NOMINA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO	7.6.1.	Proiezioni o previsioni ipotetiche
7.3.1.	Contenuto della lettera di incarico	7.7.	LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI
7.3.2.	Oggetto dell'incarico e specifiche dichiarazioni	7.8.	LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE
7.3.3.	L'indipendenza	7.8.1.	Le parti componenti la relazione
7.3.4.	Il compenso per l'attestazione	7.8.2.	La documentazione del lavoro di attestazione
7.4.	PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE	7.9.	ATTIVITÀ SUCCESSIVE
7.5.	VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI	7.10.	RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE
7.5.1.	La base informativa di partenza		
7.5.2.	L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità		

7.1. PREMESSA

L'art. 37 della L. 07/08/2012, n. 134 (di conversione con modificazioni del D.L. 22/06/2012, n. 83 Decreto Sviluppo), ha introdotto nella legge fallimentare una serie di novità e precisazioni finalizzate al potenziamento degli strumenti giudiziali e stragiudiziali dedicati al risanamento ed alla continuità delle imprese in crisi. Tra queste l'attestazione dei piani delle aziende in crisi rappresenta un documento chiave, determinante per l'accesso ai nuovi istituti. La novella del 2012, assegnando ai professionisti "esperti" un ruolo centrale, ha meglio precisato i requisiti del soggetto che rilascia l'attestazione ("Attestatore") e alcuni dei contenuti dell'attestazione stessa. La scelta adottata dal legislatore di spingere verso soluzioni privatistiche della crisi aziendale enfatizza il **ruolo dell'Attestatore** favorendo lo sviluppo di specifiche competenze economico - giuridiche trasversali.

Tutela del terzo - La *ratio* dell'attestazione è quella di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte alle quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.

Attestatore - L'importanza del lavoro dell'Attestatore è deputata anche a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano, finalizzati al risanamento dell'impresa.

L'Attestatore è il soggetto, **indipendente**, iscritto nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b), l. fall., che elabora per conto dell'imprenditore:

1. la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal comma 3, lett. d) dell'art. 67 l. fall.;
2. la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 l. fall., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
3. la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-*bis* l. fall.;
4. la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al comma 6 dell'art. 182-*bis* l. fall.;
5. l'attestazione per accedere ai finanziamenti all'impresa, prevista dal nuovo art. 182-*quinqüies* l. fall.;
6. l'attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell'omologa, prevista dal comma 4 dell'art. 181-*quinqüies* l. fall.;
7. l'attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall'art. 186-*bis* l. fall.;
8. l'attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all'art. 186-*bis*, commi 3 e 4, l. fall.

Il lavoro dell'Attestatore costituisce il fondamento delle procedure di risanamento al fine delle decisioni che verranno assunte sia dall'autorità giudiziaria, che dal ceto creditizio al momento del

voto, ove previsto. Inoltre, in caso di concordato preventivo che preveda il pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, è necessaria l'attestazione giurata ex art. 160, comma 2, l. fall.

I PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

7.2.

Standard di relazione di attestazione - Considerata la necessità di disporre di uno *standard* di relazione di attestazione che possa indicare modalità operative e costruire modelli virtuosi di comportamento, i **gruppi di lavoro**:

- AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale,
- IRDCEC, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
- ANDAF, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari,
- APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese,
- OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese,
- Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili,

hanno pubblicato in data 06/06/2014 il documento "**Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento**" (di seguito anche "Principi"). Il documento ha lo scopo di:

- formulare **principi** e proporre **modelli** comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l'Attestatore deve svolgere;
- offrire ai professionisti la possibilità di individuare **standard comuni** pur in presenza di situazioni di forte incertezza e di carenza di fonti informative;
- proporre modelli condivisi di alta qualità professionale delle attestazioni;
- suggerire il possibile **iter del lavoro** dell'Attestatore; vengono infatti affrontati gli aspetti riguardanti la nomina, l'accettazione dell'incarico, gli aspetti generali delle verifiche, la documentazione necessaria al lavoro dell'Attestatore, la redazione della relazione e la descrizione dei profili di responsabilità penale;
- rispondere a problematiche sorte in sede di applicazione della normativa anche a causa della carenza di precise indicazioni da parte del legislatore su aspetti fondanti gli istituti in esame.

Si ricorda, infatti, che nelle situazioni di crisi e nei contesti di urgenza in cui si muove l'Attestatore, i normali principi di revisione spesso non sono applicabili se non parzialmente, non solo per quanto attiene i dati previsionali contenuti nel Piano, ma anche con riferimento ai dati contabili alla base del Piano stesso.

NOMINA E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

7.3.

La designazione dell'Attestatore **compete sempre al debitore**.

Grava infatti sul debitore, una volta scelta la modalità di concordato preventivo da proporre ai creditori, l'obbligo di allegare la relazione di attestazione quale documento necessario, la cui mancanza rende **inammissibile** la domanda.

Il professionista Attestatore, prima di accettare l'incarico, deve procedere alla **valutazione del rischio** che presenta l'attività da svolgere.

Gli **elementi di rischio** da tenere in considerazione sono molteplici, quali:

- fattori individuali, con particolare riferimento alla conoscenza del business oggetto di valutazione, alla disponibilità di tempo, nonché all'indipendenza rispetto al soggetto che richiede l'attestazione;
- fattori riferiti all'azienda, con particolare riferimento alla stima della adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo, dell'affidabilità dell'eventuale consulente usato per l'assistenza nella redazione del Piano e di altri professionisti e operatori con competenze adeguate;
- fattori legati al business in cui l'azienda opera, che possono complicare l'attività di pianificazione;
- fattori ambientali, intendendo con ciò il "clima" in cui si inserisce il Piano di risanamento e l'atteggiamento dei creditori e dei vari stakeholders interessati alla ristrutturazione;
- fattori legati in modo specifico al Piano: tra cui (esemplificativamente ma non esaustivamente) il grado di realismo delle ipotesi, la qualità delle fonti informative impiegate/disponibili, il tempo a disposizione per la verifica, l'arco temporale interessato.

Qualora l'incarico venga conferito in epoca anteriore all'ultimazione del Piano, l'Attestatore potrà valutare il rischio in ragione della conoscenza di elementi preliminari e dichiarazioni del debitore, nonché in base alla conoscenza della professionalità e adeguatezza dell'eventuale *advisor* nominato dal debitore.

7.3.1. Contenuto della lettera di incarico

Una volta valutato di poter svolgere l'incarico l'Attestatore deve farsi sottoscrivere un mandato (**engagement letter**) che evidenzia chiaramente alcuni elementi:

- la portata dell'attestazione;
- l'assunzione di responsabilità da parte del *management* circa i dati contenuti nel Piano (da fare **riconfermare** mediante "**Management Representation Letter**" prima del rilascio del giudizio di attestazione finale da parte dell'Attestatore);
- l'esplicitazione da parte del *management* delle ipotesi contenute nel Piano e l'**impegno a trasferire all'Attestatore tutte le informazioni** rilevanti per la veridicità della base dati e la fattibilità del Piano;
- i poteri di acquisizione di informazioni integrative o supplementari rispetto a quelle contenute nel Piano;
- il compenso derivante dall'attestazione e le relative modalità di pagamento in relazione all'avanzamento lavori;
- l'ipotesi di recesso dall'incarico per mancata consegna delle attestazioni e/o documentazioni e/o collaborazioni necessarie da parte dell'imprenditore e/o del *management*, dei professionisti dell'impresa;
- l'ipotesi di recesso in caso in cui durante l'incarico emergano elementi precedentemente inesistenti e/o non noti che facciano venire meno l'indipendenza dell'Attestatore prima dell'emissione del giudizio finale.

Ulteriori elementi che possono essere inseriti nel mandato sono:

- il periodo coperto dal Piano;
- una indicazione delle principali tipologie di verifiche che saranno svolte e del *team* di lavoro;
- la data orientativa di previsto rilascio del giudizio finale e di eventuali giudizi intermedi se richiesti;
- nel caso di accettazione dell'incarico anteriormente alla consegna della versione definitiva del Piano, il tempo minimo che deve decorrere tra la consegna del Piano e il rilascio dell'attestazione;
- l'ipotesi di recesso nel caso di mancato pagamento delle prestazioni o in altre ipotesi, tali da fare venire meno l'indipendenza dell'Attestatore;
- l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dell'Attestatore.

7.3.2. Oggetto dell'incarico e specifiche dichiarazioni

L'oggetto dell'incarico deve essere **l'attività di analisi e verifica del piano finalizzata all'attestazione** e non già l'attestazione stessa. Ciò in quanto non necessariamente l'attività dell'Attestatore conduce all'attestazione *clean* del piano, considerato che essa può concludersi anche con esito negativo o con l'impossibilità di espressione di giudizio.

L'Attestatore, dopo avere ricevuto la lettera d'incarico (o nella propria proposta ovvero nella relazione), deve rilasciare **specifiche dichiarazioni** di:

- essere iscritto nel registro dei **revisori legali**, indicando il numero di iscrizione;
- essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 28, lett. a) e lett. b), l. fall. (cioè essere iscritto all'ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A), indicando l'albo/ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione);
- non avere procedimenti disciplinari in corso o altre cause di sospensione/inibizione all'esercizio della professione a cui appartiene, tali da rendere impossibile l'assunzione dell'incarico.

La lettera di incarico deve prevedere **ipotesi limitative della responsabilità**, in caso di omissione di elementi e/o mancanza di collaborazione da parte dell'impresa.

La responsabilità dell'Attestatore non riguarda la realizzazione a posteriori del piano o di specifiche parti di esso ma la sua **fattibilità al momento in cui gli è sottoposto**. La realizzazione dipende dall'azienda e/o da circostanze esteriori al di fuori del controllo dell'Attestatore il cui **giudizio** è solo **prognostico e di ragionevolezza**.

7.3.3. L'indipendenza

L'Attestatore deve essere **indipendente** rispetto al debitore ed ai terzi interessati all'operazione di risanamento, ed è **tenuto a dichiarare** (art. 67, comma 3, lett. d, l. fall.):

- di non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.;
- di non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (o di

chi lo incarica) ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo del debitore (o di chi lo incarica).

L'indipendenza dell'Attestatore deve permanere **sino alla conclusione** dell'incarico.

Qualora l'Attestatore abbia già rilasciato in precedenza altre attestazioni ai sensi della legge fallimentare a favore del debitore, egli deve valutare se permanga il suo stato di indipendenza anche per l'esecuzione di un successivo incarico.

In ogni caso il **rilascio di attestazioni speciali** nel corso dei lavori o successivamente al rilascio dell'attestazione generale **non è causa di menomazione della indipendenza**.

L'Attestatore **non deve partecipare alla predisposizione del Piano** che compete al debitore ed ai suoi consulenti. Tuttavia, è ammesso che l'Attestatore assista ai lavori di predisposizione del Piano e rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati (in termini di ipotesi, coerenza con la situazione di fatto, coerenza logica, corretta declinazione quantitativa delle ipotesi qualitative) affinché essi vengano rimossi. Parimenti è ammissibile che l'Attestatore partecipi a riunioni con il debitore e/o i suoi consulenti e/o le banche e/o i creditori in genere. La partecipazione dell'Attestatore a tali riunioni non ne pregiudica l'indipendenza, ma lo stesso **non si deve ingerire nella scelta delle strategie** e della soluzione di composizione della crisi che competono al solo debitore. È altresì ammissibile che l'Attestatore comunichi alla Società nel corso del lavoro indicazioni sulle sue attività di controllo.

Il compenso per l'attestazione

7.3.4.

L'Attestatore deve accettare solamente incarichi i cui **compensi siano adeguati all'attività da svolgere** e ai rischi connessi.

Compenso concordato - Il compenso, pertanto, deve essere concordato anche in funzione delle **ore di lavoro** necessarie per svolgere l'incarico. Nell'ipotesi di determinazione del compenso sulla base del tempo impiegato occorre tenere conto che l'onorario **orario della prestazione potrà essere oggetto di specifica pattuizione** in ragione anche dell'importanza, del prestigio ed organizzazione dell'Attestatore.

Indipendenza del giudizio - Affinché sia garantita la totale indipendenza del giudizio, il compenso deve essere corrisposto secondo un **programma di avanzamento lavori** per permettere all'Attestatore di **non essere vincolato alla conclusione** della prestazione e sostenere i costi connessi allo svolgimento dell'incarico.

Il pagamento dell'Attestatore non può **mai essere condizionato (neppure in parte) al successo del Piano** (e quindi **alla omologa**) o al rilascio del favorevole giudizio di attestazione; diversamente sarebbe pregiudicata l'indipendenza del professionista.

Prestazione di mezzi - La prestazione dell'Attestatore è **sempre una prestazione di mezzi e non di risultato**. Qualora il compenso pattuito non venga corrisposto nei modi convenuti e l'Attestatore consideri pregiudicata la propria indipendenza e serenità di giudizio nello svolgimento dell'incarico egli deve rassegnare il mandato, comunicandolo all'azienda con raccomandata o posta certificata.

Sostituzione dell'Attestatore - Nel caso in cui, a seguito del recesso dal mandato da parte dell'Attestatore, l'azienda individui un **nuovo Attestatore** questi deve:

- chiedere chi siano i colleghi che in precedenza sono stati incaricati e si sono occupati dell'attestazione;
- contattare il precedente Attestatore per capire quali ragioni lo abbiano portato a non concludere il proprio lavoro e, se esistente, acquisire copia della relazione del precedente Attestatore;
- assicurarsi che l'impresa abbia proceduto al pagamento del compenso del precedente Attestatore e, in caso ciò non sia avvenuto, tenerne conto nella ricostruzione della situazione debitoria.

Il compenso è **dovuto anche** nel caso in cui l'Attestatore nella sua relazione rilasci **giudizio negativo** (o impossibilità ad esprimere un giudizio) sulla fattibilità del piano.

PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE

7.4.

L'Attestatore deve espressamente formulare un giudizio sulla **completezza e sulla adeguatezza formale** del piano.

L'Attestatore deve verificare che:

- il piano consista in un **documento scritto** e completo di indice. Tabelle, immagini o slide non sostituiscono il piano ma ne costituiscono una integrazione. Le pagine del documento devono essere numerate progressivamente e firmate;
- il piano risponda ai generali **requisiti di chiarezza e comparabilità** previsti normativamente per l'informativa di bilancio.

Piano di risanamento completo - In particolare, un piano di risanamento si può considerare completo quando è composto dalle seguenti parti:

- **presentazione** dell'azienda;
- **dati storici economici e finanziari** (in assenza di uno o più bilanci approvati dall'assemblea è necessaria una situazione economico patrimoniale, approvata e sottoscritta dall'organo amministrativo);
- **descrizione della situazione di crisi** ed analisi del *management* circa le relative **cause**;
- **esplicitazione delle ipotesi** e della strategia di risanamento;
- presentazione degli interventi da adottare (**action plan**);
- **analisi del settore di appartenenza** e almeno in via sintetica del posizionamento dell'impresa nel contesto concorrenziale;
- evoluzioni attese e impatti dello **scenario competitivo**;
- presentazione delle ipotesi economico-finanziarie e del piano economico finanziario (**situazione patrimoniale, economica e finanziaria prospettica**).

Con riferimento alla presentazione di un Piano che prevede la **suddivisione in classi**, l'Attestatore ha il solo compito di **valutare la corretta classificazione dei creditori** tra le stesse.

Suddivisione in classi - La suddivisione in classi rappresenta la proposta ai creditori sulla quale l'Attestatore **non è chiamato ad esprimersi** e la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi rientra nei compiti del Tribunale cui compete il giudizio sulla fattibilità giuridica della proposta.

7.5. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

La relazione di attestazione deve contenere un **esplicito giudizio sulla veridicità** dei dati aziendali. Tale accertamento è **strumentale al giudizio di fattibilità** del piano in quanto una base dati non veritiera rende inattendibile il piano costruito su di essa e impedisce nella sostanza il giudizio sulla fattibilità di quest'ultimo.

L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel piano circoscrivendo le proprie analisi alla **base dati contabile**, su cui si fondano le previsioni del piano.

Dati reddituali consuntivi - La verifica delle componenti economiche risulta necessaria solo nei casi in cui i dati reddituali consuntivi costituiscano un elemento fondamentale posto alla base delle proiezioni di piano (certamente necessarie per un piano in continuità).

Valutazione dell'attendibilità della base dati - L'Attestatore **non deve esprimere alcun giudizio sui bilanci dei periodi precedenti** la base dati del piano, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi. L'esame dei dati storici potrebbe tuttavia essere di supporto alla valutazione complessiva dell'attendibilità della base dati.

L'**attività di verifica della base dati** contabile può essere strutturata diversamente in base ad alcuni parametri quali:

- le dimensioni dell'azienda;
- l'assetto amministrativo-contabile del debitore;
- l'ambiente di controllo in essere.

Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa, tuttavia i principi di revisione nazionali ed internazionali devono essere utilizzati come riferimento a "tecniche operative" da impiegarsi come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione.

7.5.1. La base informativa di partenza

Quale base informativa di partenza, l'Attestatore deve verificare che il Piano e l'ulteriore documentazione fornitagli consentano una **chiara descrizione delle caratteristiche dell'azienda**. In particolare, l'Attestatore può richiedere, la consultazione dei libri sociali obbligatori e altri documenti da cui dedurre a titolo esemplificativo e non esaustivo informazioni riguardanti:

- la **forma giuridica** dell'impresa, eventuali trasformazioni ed altre operazioni societarie straordinarie verificatesi negli ultimi anni;
- la **compagine societaria attuale** e gli avvicendamenti più significativi avvenuti nel corso degli ultimi anni;
- la **configurazione del gruppo** al quale la società, eventualmente, appartiene e i principali rapporti tra le società del gruppo;
- l'**organizzazione** attuale e quella più recente, qualora significativamente diversa, con particolare riferimento agli organi amministrativi e di controllo, al *management* ecc.;
- le **sedes** nelle quali viene svolta l'attività;

- i **fatti rilevanti** che possono aver condizionato la vita dell'impresa, in particolare negli ultimi anni;
- i **bilanci degli ultimi tre esercizi** e, se esistenti, delle controllate e controllante.

Soprattutto nel caso di piani in continuità, è indispensabile che l'Attestatore abbia a disposizione tutti gli elementi in grado di fornire una completa **descrizione del contesto** in cui l'impresa opera. A titolo esemplificativo, è **utile verificare la presenza di adeguate informazioni** riguardanti:

- l'attività svolta, ovvero i prodotti realizzati e/o i servizi erogati;
- il settore e il mercato in cui l'impresa opera, con particolare riguardo al posizionamento dei propri prodotti/servizi rispetto a quello dei concorrenti e agli elementi distintivi aziendali;
- il modello di *business* adottato, la tecnologia impiegata nello svolgimento del processo produttivo, le barriere di ingresso esistenti, la capacità produttiva attuale e quella utilizzata, le eventuali certificazioni di prodotto e di sistemi di qualità aziendale;
- i principali fornitori, le dinamiche di contrattazione e di definizione del prezzo di acquisto con gli stessi;
- i principali clienti, nonché la loro localizzazione.

I **rischi nell'attività di verifica della veridicità** dei dati aziendali possono essere suddivisi in tre categorie:

- rischio inerente al controllo (c.d. *control risk*), ovvero la possibile inefficacia dei sistemi di controllo atti ad individuare tempestivamente e a rimuovere gli errori significativi. La valutazione dell'affidabilità dei sistemi di controllo interno dipende dall'ambiente di controllo dell'impresa. Dall'esito di tale valutazione potranno dipendere l'ampiezza e l'intensità dei controlli sui dati aziendali svolti dall'Attestatore;
- rischio intrinseco (c.d. *inherent risk*) ovvero il rischio che, a prescindere dall'affidabilità (ed efficacia) dei sistemi di controllo interno, i valori rappresentati nella base dati presentino significative alterazioni a loro volta dovute a situazioni oggettive oppure a scelte soggettive del *management*;
- rischio di individuazione (c.d. *detection risk*), ossia il rischio che le procedure di verifica non evidenzino un errore significativo, individualmente considerato o aggregato ad altre inesattezze o errori presenti nel saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Strategie di verifica - L'Attestatore deve **individuare i conti significativi** nell'ambito della base dati contabile del Piano e **determinare la strategia di verifica che intende adottare** per ciascuno (ossia un approccio basato sui controlli o un approccio di sostanza). L'identificazione delle voci della base dati contabile del Piano da assoggettare a procedure di revisione di validità, nonché la natura e l'ampiezza di tali procedure, sono il risultato dell'attività sopra descritta. L'attestatore **descrive nella relazione le ragioni delle scelte effettuate**.

I saldi patrimoniali ed economici significativi della base dati contabile devono essere verificati con riguardo alle seguenti categorie di asserzioni (si veda il Principio di Revisione 500):

- **esistenza**: un'attività o una passività esistono ad una certa data;
- **diritti ed obblighi**: un'attività o una passività sono di pertinenza dell'azienda ad una certa data;
- **manifestazione**: un'operazione (o un evento) di pertinenza dell'azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento;
- **completezza**: non vi sono operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un'adeguata informazione;
- **valutazione**: le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati;
- **misurazione**: le operazioni sono correttamente contabilizzate ed i costi ed i ricavi sono imputati per competenza;
- **presentazione e informativa**: una voce o un'operazione sono evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa nella circostanza.

L'Attestatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve:

- verificare l'esistenza di diritto e di fatto delle **immobilizzazioni materiali e immateriali** e delle **rimanenze** di magazzino nella misura in cui tali elementi siano coinvolti nell'esecuzione del piano, verificandone l'effettiva appartenenza all'azienda tramite **sopralluoghi e inventari** (eventualmente a campione);
- accertare le **posizioni di credito e di debito**, appurandone il reale ammontare. Con riferimento ai crediti, l'Attestatore deve stimare la correttezza degli importi realizzabili e dei tempi di incasso indicati dall'azienda. Allo scopo è opportuna l'analisi del trend storico e l'*ageing* dei crediti (soprattutto quelli commerciali). Per i debiti deve valutare la sussistenza di eventuali legittime cause di prelazione e, in caso di disaccordo con i creditori, deve altresì assumere una posizione sulla quantificazione e qualificazione. A tale fine può ricorrere alle tecniche previste dai principi di revisione tra le quali la richiesta di conferme da terzi mediante **circolarizzazioni** degli stessi (anche a campione purché si raggiunga un soddisfacente grado di significatività).

Nell'ambito delle proprie attività di verifica, l'Attestatore tiene presente che la valutazione della correttezza della base dati contabile non va intesa in senso astratto ma con riferimento al Piano, sicché eventuali discontinuità nei criteri valutativi o nella determinazione delle poste, ove la rappresentazione sia reputata corretta in relazione alle finalità del Piano, non inficiano il giudizio di veridicità.

7.5.2. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità

In presenza di un sistema di controllo interno, l'Attestatore potrà limitare il proprio intervento sulla base dati contabile. Un'efficace funzione di revisione interna può influire sulla scelta e tempistica delle procedure di revisione, comportando una riduzione dell'ampiezza delle verifiche svolte dall'Attestatore.

Se considerato utile ai fini dello svolgimento dell'incarico, l'Attestatore può richiedere all'azienda di usare il lavoro svolto dall'*internal auditor* (ove esistente), tenendo comunque conto che si tratta di controlli posti in essere da una funzione interna all'azienda che opera in *staff* al Consiglio di Amministrazione. L'Attestatore deve comunque esaminare con **prudenza, professionalità e attenzione** ogni singola situazione e farsi un proprio convincimento sulla qualità dei documenti a sua disposizione e, successivamente, modulare il proprio intervento.

Nel caso in cui l'Attestatore decida di utilizzare il lavoro svolto da altri ne risponde personalmente con la conseguenza che, nel caso in cui tale lavoro si dovesse rivelare non attendibile, l'Attestatore ne sarà **responsabile** come se avesse effettuato le verifiche in prima persona.

L'Attestatore, ove lo creda necessario, può avvalersi del lavoro di **altri revisori da lui nominati** che agiscono sotto la sua direzione e responsabilità (art. 2232 c.c.). L'utilizzo di altri revisori legali o di collaboratori dell'Attestatore potrà essere oggetto di specifica pattuizione al momento del conferimento dell'incarico o in un momento successivo.

Sul punto è utile richiamare il documento n. 180 del gennaio 2014 emesso da Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) in cui si dichiara che "non sussisterebbe alcun obbligo di collaborazione con l'Attestatore, [...] ciononostante si considera opportuna l'adozione di un comportamento collaborativo da parte della società di revisione nei confronti dell'Attestatore".

Lo stesso documento dichiara - con specifico riferimento alla condivisione delle carte di lavoro - che "nel contesto delle procedure di risanamento della crisi aziendale non risulta opportuno che la società di revisione metta a disposizione le carte di lavoro a soggetti terzi".

È in ogni caso utile per l'Attestatore richiedere un incontro con la società di revisione quantomeno per condividere eventuali criticità riscontrate nel corso delle proprie verifiche.

7.5.3. Perimetro dell'incarico, neutralità dell'Attestatore rispetto alle vicende societarie ed esclusioni

L'Attestatore è chiamato ad esprimere esclusivamente un giudizio sulle prospettive future dell'impresa ossia sulla fattibilità del Piano e sulla base dati del Piano. Non compete all'Attestatore la valutazione del comportamento degli amministratori e degli organi di controllo per la gestione passata, al di là delle considerazioni utili per identificare le cause della crisi.

L'Attestatore **non deve**:

- modificare il piano ma verificare se il piano proposto dal debitore sia fattibile;
- verificare se quello proposto dal debitore sia il migliore piano possibile;
- ricercare le informazioni che ineriscono al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili. (ad eccezione del caso del concordato in continuità diretta previsto dall'art. 186-*bis* l. fall.);
- ricercare le informazioni che ineriscono all'eventuale sussistenza di "atti in frode" di cui all'art. 173 l. fall.;
- esprimere giudizi circa l'esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, salvo che le stesse non siano esplicitamente previste o menzionate nel Piano;
- individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore (tale compito spetta al Commissario Giudiziale).

7.6. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

L'attestatore, per esprimersi sulla fattibilità del Piano, deve **formarsi un giudizio** su tutti gli elementi fondamentali che lo compongono, vale a dire:

- sulle ipotesi strategiche e sulla complessiva **strategia di risanamento**;
- sul programma di intervento o **action plan**;
- sulle ipotesi economico-finanziarie;
- sullo sviluppo prospettico dei dati di piano.

Ipotesi strategiche - L'Attestatore deve verificare che le principali ipotesi che il *Management* pone a fondamento della strategia di risanamento siano evidenziate esplicitamente, meglio se in una parte specifica del piano e riguardino:

1. in caso di **piani in continuità**, l'evoluzione prevista del mercato di riferimento dei prodotti servizi e l'evoluzione prevista dei rapporti con il con testo competitivo (Clienti, fornitori, concorrenti, aziende partner);
2. in caso di **dismissione di significativi elementi del patrimonio**, l'interesse di potenziali acquirenti, se individuati, o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione.

L'attestatore **valuta la fondatezza delle ipotesi alla base del piano**, descrivendo nella sua relazione il **convincimento** maturato e le sue **ragioni**.

Per giungere al suo giudizio, l'attestatore deve svolgere delle **verifiche di coerenza**, da intendersi come coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti, con l'assetto organizzativo e la capacità produttiva, e, quando le dimensioni dell'impresa lo rendono opportuno, con le attese macroeconomiche.

Stima dell'evoluzione della domanda di mercato - Fra le verifiche che devono essere compiute, vi sono quelle relative alla stima **dell'evoluzione della domanda di mercato dei principali prodotti/servizi** dell'azienda e dei relativi **prezzi di riferimento**, la cui esplicitazione da parte degli estensori del Piano deve essere ben motivata, in particolare quando le ipotesi si discostino in maniera notevole dagli ultimi risultati consuntivi.

L'Attestatore deve controllare l'**evoluzione** prevista dei **rapporti con i principali ed attuali clienti, fornitori ed aziende partner**, sia in termini di reazioni alla situazione di crisi aziendale che di possibilità di recupero e miglioramento dei rapporti commerciali.

Inoltre, l'attestatore deve controllare che nella descrizione delle ipotesi strategiche, il *management* rappresenti **le tendenze recenti** e le possibili **dinamiche future** caratterizzanti il settore, verificando le informazioni fornite nel piano attraverso l'utilizzo di fonti informative indipendenti dall'azienda.

Nel caso in cui il piano preveda la **dismissione di asset immobiliari**, l'attestatore deve procedere ad una verifica dei **valori indicati all'interno del piano**, anche ricorrendo a perizie tecniche indipendenti redatte da soggetti terzi o assumendo informazioni sulle recenti dinamiche dei volumi e dei prezzi scambiati per immobili comparabili.

L'Attestatore deve verificare che l'evoluzione stimata delle variabili strategiche di Piano sia coerente con la durata del piano stesso, in termini di coerenza fra la lunghezza del Piano e l'orizzonte temporale utilizzato dal *Management* per l'evoluzione delle ipotesi strategiche.

Se le ipotesi sono tempificate (entro un anno, entro tre anni, e via dicendo) l'Attestatore deve esprimere il proprio giudizio sulla **fattibilità delle ipotesi con la stessa stratificazione temporale**. Particolare attenzione deve essere impiegata, in caso di piani con proiezione temporale lunga e in caso di assenza di conferme delle fonti informative attendibili.

Le analisi di coerenza che l'attestatore deve compiere sulle ipotesi possono essere di **tipo interno** (vale a dire coerenza delle ipotesi fra loro) o **esterno** (coerenza delle ipotesi con il contesto economico e legislativo di riferimento per l'attuazione del Piano di risanamento).

In tal senso, le verifiche possono riferirsi:

- **alla coerenza delle ipotesi** poste alla base del Piano **con il contesto in cui ci si attende che le stesse si sviluppino** (esempio di incoerenza: immotivate previsioni di espansioni commerciali in scenari di calo della domanda);
- **al rispetto dei nessi causali tra le differenti azioni contemplate dalla strategia di risanamento** (esempio di incoerenza: strategia di rafforzamento di un marchio commerciale che presuppone ingenti investimenti promozionali e di marketing, in assenza di valutazioni realistiche circa l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie);
- **alla coerenza tra interventi previsti e tempi necessari per il dispiegamento dei loro effetti** (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: lanci di nuovi prodotti pianificati in un breve arco temporale senza una chiara definizione degli impatti di questa strategia).

L'Attestatore deve **valutare attentamente** quanto le ipotesi siano basate su informazioni che provengono da fonti attendibili, utilizzando un atteggiamento di "**scetticismo professionale**", **proporzionale alla gravità dello stato di crisi**.

L'attendibilità sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà il consenso derivante da indicazioni concordanti rinvenibili in previsioni di qualificate fonti esterne (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche universitarie, note società di ricerca e consulenza) e dalla serietà e correttezza metodologica del processo di elaborazione dei dati compiuto dal *management*, che dipende dalla esistenza e dal grado di funzionamento del sistema di pianificazione aziendale.

Strategia di risanamento - Quanto alla strategia di risanamento, invece, l'Attestatore deve verificare che la stessa presenti **una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la crisi** e che sia rivolta a superarli.

Un **intervento di tipo solo finanziario**, tramite ricorso a nuova finanza, senza modifiche dell'assetto produttivo, commerciale e competitivo, generalmente non integra gli estremi di una strategia di risanamento. Infatti, le situazioni di crisi finanziaria sono di solito l'espressione finale del **deterioramento del rapporto tra costi e ricavi** operativi ed è a livello di quest'ultimi che l'Attestatore deve principalmente **valutare l'adeguatezza** della strategia di risanamento, focalizzando la propria analisi sui fattori che si prevede determinino miglioramenti delle marginalità operative.

L'Attestatore deve verificare altresì quali siano le **condizioni necessarie, per tempi richiesti e risorse coinvolte**, finanziarie e non, perché si possa implementare la strategia di risanamento ed esprimersi sulla loro effettiva presenza/assenza all'interno del piano.

Programma di intervento (Action Plan) - L'Attestatore deve verificare se il Piano sia tradotto in un **programma di intervento (Action Plan)** che evidenzi sinteticamente **le azioni previste e i tempi di realizzo delle stesse**. Esso è utile in quanto dà esplicita evidenza alla correlazione tra singoli obiettivi previsti, modalità operative per raggiungerli e strategia generale di intervento.

In particolare, l'Attestatore analizza l'esplicitazione delle azioni che il *management* intende porre in essere, dalla situazione iniziale fino al momento in cui si potranno considerare raggiunti gli obiettivi del Piano, verificando che il programma contenga le necessarie specificazioni quantitative e temporali e focalizzandosi, ad esempio, sui seguenti punti:

- l'**insieme di azioni** che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche;
- la **descrizione degli investimenti** che saranno realizzati;
- l'**impatto organizzativo delle singole azioni** in termini di business model, struttura manageriale, organico aziendale, aree geografiche da coprire, canali distributivi e struttura commerciale;
- gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti/servizi/brand offerti alla clientela;
- le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale mutamento del target di clientela da servire;
- le condizioni/vincoli che possono influenzare la realizzabilità delle azioni.

A fronte di ogni significativa azione contenuta nel piano è opportuno che sia prevista la relativa tempistica, l'impatto economico, lo stato di avanzamento nella sua esecuzione, le responsabilità, e l'Attestatore deve potersi **formare un giudizio sull'adeguatezza** dei relativi passaggi.

Ipotesi economico-finanziarie - Ipotesi strategiche, strategie di risanamento ed action plan si traducono in un **piano economico-finanziario prospettico** che rappresenta il modello di sintesi attraverso il quale il *management* si prefigge di dare soluzione alla crisi aziendale.

L'Attestatore deve verificare che le ipotesi afferenti alle grandezze economiche e finanziarie del Piano **siano compatibili con le ipotesi strategiche formulate**. Infatti, lo sviluppo economico-finanziario del Piano rappresenta l'esplicitazione in termini di flussi economici e finanziari delle strategie che l'impresa intende realizzare.

Sviluppo prospettico del Piano - L'attestatore deve poter verificare la coerenza esterna delle ipotesi a fondamento delle previsioni dei flussi economici e finanziari o attraverso il riscontro in **fonti esterne sufficientemente attendibili** (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche accademiche, note società di ricerca e di consulenza), o, in mancanza di questi, maturando un proprio convincimento circa **l'evoluzione delle principali variabili ambientali**, quali la dinamica prospettica del contesto competitivo e della domanda di mercato, **attraverso le informazioni** fornite dal *management* e dai consulenti dell'impresa o il supporto di esperti indipendenti con cognizione approfondita del mercato di riferimento.

Mentre la verifica sulla veridicità dei dati aziendali ha come oggetto dati consuntivi, la verifica dei dati di Piano richiede all'Attestatore un'indagine su **dati previsionali** che, per loro natura, presentano vari gradi d'incertezza sul loro concreto avverarsi.

7.6.1. Proiezioni o previsioni ipotetiche

Ragionevolezza dei dati prospettici - Per la verifica della ragionevolezza dei dati prospettici, una valida indicazione del tipo di analisi da svolgere si può rinvenire nel principio ISAE 3400 "The Examination of Prospective Financial Information" emesso dall'IFAC, che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra **"forecasts"** (**previsioni**, cioè dati relativi a eventi futuri che il *management* si aspetta si verificheranno o ad azioni che il *management* medesimo intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono

elaborati) e “**projections**” (**proiezioni o previsioni ipotetiche**, vale a dire dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e ad azioni del *management* che non necessariamente si verificheranno).

Poiché la “previsione” è un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili, è dotato di minore livello soggettività rispetto alle “proiezioni”. L'Attestatore deve svolgere analisi tese ad accertare **la ragionevolezza** delle ipotesi formulate nella predisposizione dei dati previsionali e **il realismo delle previsioni**.

Giudizio di fattibilità - Nella normalità dei casi, l'Attestatore potrà esprimere unicamente un **giudizio di fattibilità del piano** in base alla ragionevolezza delle ipotesi in esso contenute.

L'attività di controllo potrà essere meno intensa con riguardo alle previsioni caratterizzate da **elevata probabilità** che l'evento futuro dedotto nel Piano si realizzi.

Alcuni **esempi** sono indicati di seguito:

- **cessione di un cespite** non strategico, già regolata da un contratto preliminare;
- previsioni riguardanti i costi aziendali prospettici in tutti i casi in cui essi derivino da **rapporti obbligatori continuativi** (costo del personale dipendente, somministrazione di energia elettrica, contratti di leasing in corso);
- **previsioni fondate sulle serie storiche aziendali**, ogniqualevolta non vi siano significativi fattori di discontinuità tali da rendere il verificarsi di tali ipotesi poco probabile (ad esempio, previsioni di vendita fondate su ordini già acquisiti o a previsioni di incasso di crediti verso clienti con i quali sussistono relazioni stabili);
- **ipotesi supportate da previsioni macroeconomiche affidabili**, perlomeno per il primo periodo del Piano, quali l'andamento del prezzo di determinate materie prime e dei tassi d'interesse, in particolare se supportate da fonti informative esterne di primario standing.

Assunzioni ipotetiche - Di converso, vi sono altre previsioni che, **per il loro grado di incertezza**, rientrano nell'ambito delle assunzioni ipotetiche e che, per loro natura, richiedono un **elevato livello di attenzione nella formazione del giudizio dell'Attestatore** (ad esempio, le previsioni su ricavi conseguenti a un futuro riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale, ovvero i risparmi di costo generati dalla riorganizzazione dei processi produttivi).

L'Attestatore dovrà concentrarsi sulla **valutazione critica** di queste ipotesi, al fine di verificare la tenuta del Piano nelle sue componenti patrimoniale, economica e finanziaria, anche ricorrendo ad **adequati test di sensitività sulle variabili-chiave del piano**, o facendo leva sulla **conoscenza del settore e dei mercati di riferimento**.

Un aiuto al lavoro dell'Attestatore può venire dalla **comprovata capacità di programmazione della azienda**, rilevabile mediante il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi riportati in precedenti strumenti previsionali (*budget, business plan*) ed analizzando le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Arco temporale coperto dal Piano - Elemento fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalla definizione dell'arco temporale coperto dal Piano, che rileva in particolar modo nelle soluzioni orientate verso la continuità, ma anche nelle ipotesi liquidatorie che prevedano un ragionato mix di afflussi di risorse finanziarie derivanti da dismissioni immobiliari e da contratti di affitto di azienda. Si richiama quanto già evidenziato relativamente all'*action plan* o piano di intervento.

L'arco temporale oggetto di considerazione da parte dell'Attestatore deve pertanto essere riferito, come termine ultimo, **ad una data non anteriore al momento in cui**, in base al Piano, è previsto che siano **soddisfatti i creditori**, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) e può considerarsi ripristinato l'equilibrio finanziario dell'impresa.

L'Attestatore deve poter contare su una base di dati completa, tale da permettergli di analizzare l'articolazione delle principali ipotesi poste a fondamento della strategia di risanamento, di valutare come l'effettivo risanamento sia legato al verificarsi di ciascuna assunzione, nonché di formulare un giudizio sulla tenuta delle risultanze di piano a causa di eventuali modifiche nelle ipotesi, ricorrendo, se opportuno alle **analisi di sensitività o stress-test**.

Con tali analisi, l'Attestatore verifica gli effetti di **eventuali modifiche nelle ipotesi alla base del Piano**, stimando come si modifichino i valori del Piano al manifestarsi di variazioni nelle ipotesi di fondo (*what-if analysis*), al fine di comprendere se il Piano conservi o meno la propria **tenuta prospettica** sotto i profili della sostenibilità economico-finanziaria e della “bancabilità”, con particolare riferimento al rispetto dei “covenants” di solito presenti negli accordi di ristrutturazione con riferimento alle manovre finanziarie che coinvolgono gli istituti di credito.

Sensitività dei risultati - La sensitività dei risultati è valutata dall'Attestatore modificando lo scenario di base in funzione di assunti maggiormente conservativi rispetto ai valori del Piano, vale a dire ipotizzando andamenti delle variabili chiave e delle ipotesi ed assunzioni di piano più in linea con la serie storica dei risultati economico-finanziari aziendali, in modo da comprendere quale delle due dimensioni (economica o finanziaria) risulterebbe maggiormente sensibile, e quindi pregiudicata, al verificarsi di un peggioramento del contesto.

L'Attestatore effettua una ricognizione delle **variabili critiche** (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sulla creazione di valore, sull'equilibrio finanziario e sul risanamento della posizione debitoria. Se per alcune simulazioni l'Attestatore crede che alcuni dati non contenuti nel piano siano particolarmente significativi, ne deve fare richiesta al *management*.

Grandezze di maggiore rilevanza - Con riferimento alle grandezze di maggiore rilevanza - ad esempio, il tasso di crescita dei ricavi di vendita - **l'Attestatore può misurare oltre quale variazione il Piano non sarebbe più da considerarsi attuabile per il risanamento**. In questo modo, rispetto alle ipotesi di maggiore momento, egli può assegnare i valori limite, oltre i quali lo stress test non sarebbe positivo.

Alcuni esempi di analisi di sensitività che l'Attestatore può eseguire sono indicati di seguito:

- **stress test dei risultati economici:** tasso di crescita dei volumi o dei prezzi di vendita, incidenza del costo del venduto sul fatturato, margine lordo di contribuzione in percentuale [(Ricavi - costi variabili)/Ricavi], tasso di riduzione dei costi di struttura; grado di esternalizzazione di servizi/ funzioni. In particolare, il tasso di crescita dei ricavi dovrebbe essere ancorato alla variabile chiave dello sviluppo quale il numero di clienti, il numero di punti vendita, la percentuale di occupazione, il fattore di carico, il fatturato per metro lineare, etc.;
- **stress test del riequilibrio della situazione finanziaria:** incidenza del capitale circolante netto sul fatturato; tasso di reinvestimento del flusso di cassa operativo corrente a sostegno della crescita; modifiche delle condizioni riservate ai clienti e ottenute dai fornitori; giorni di rotazione del magazzino;
- **stress test del risanamento della posizione debitoria:** percentuale dell'attivo immobilizzato destinato a disinvestimento e smobilizzo, passività originate dalla riorganizzazione aziendale (es: organico interno o revisione rete commerciale; tasso di autofinanziamento; costo dell'indebitamento).

Effetto del peggioramento di alcune condizioni - L'analisi di sensitività può poi essere finalizzata a stimare l'effetto del peggioramento di alcune condizioni insite nel Piano sul rispetto di impegni indicati nel Piano quali ad esempio gli eventuali *covenants* legati alla ristrutturazione dell'indebitamento bancario. L'Attestatore deve valutare se eventuali slittamenti temporali possano rendere mettere in discussione la tenuta del Piano.

Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, e simili), l'analisi di sensitività riguarda prevalentemente i tempi e i valori connessi al verificarsi delle ipotesi di vendita dei beni.

Valutazione circa la realizzabilità del Piano - Una volta compiuta l'analisi del Piano in tutte le sue componenti, l'Attestatore può rendere il giudizio sulla sua fattibilità, che consiste in **una valutazione prognostica circa la realizzabilità** dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.

La qualità del giudizio di attestazione quindi **non può essere valutata negativamente ex post** a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano e con l'utilizzo del c.d. "senno di poi", poiché il mancato raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere dipeso da accadimenti imprevedibili, eventi, fatti e circostanze non conoscibili alla data dell'attestazione o di scarsa efficacia nella implementazione del Piano da parte dell'azienda.

L'Attestatore verifica che il Piano sia atto a **soddisfare i creditori secondo le modalità e tempi del pagamento presenti nel Piano** e fonda il proprio giudizio di fattibilità su seguenti elementi:

1. articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
2. congruità logica (razionalità) dell'iter che ha portato dalle verifiche all'espressione del giudizio;
3. coerenza delle conclusioni con l'effettiva situazione dell'impresa e del mercato in cui opera.

In ipotesi di continuità l'Attestatore verifica che i flussi economici e finanziari dell'ultimo periodo amministrativo compreso nel piano evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile.

A tale fine verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, valutando se siano realizzabili e se siano tali da permettere nel tempo il rimborso dei debiti di finanziamento (sia come finanziamenti già esistenti, sia come “nuova finanza”) e il rinnovo degli investimenti strutturali.

LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI 7.7.

L'Attestatore deve pronunciarsi circa la valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori solo nelle specifiche ipotesi normativamente previste.

Convenienza della proposta del debitore - Secondo la legge fallimentare, infatti, il giudizio dell'Attestatore si estende anche alla convenienza della proposta del debitore, ovvero alla valutazione della migliore soddisfazione dei creditori attraverso il piano formulato dal debitore solo nei seguenti casi:

- **concordato in continuità** (art. 186-*bis*, comma 2, lett. b);
- **finanziamenti prededucibili** (art. 182-*quinquies*, comma 1);
- **pagamento di creditori anteriori “strategici” per beni e servizi** (ex art. 182-*quinquies*, comma 4).

Nel caso di concordato liquidatorio che preveda la soddisfazione non integrale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 160, comma 2, l. fall.) invece, l'Attestatore deve limitarsi a **valutare l' idoneità e completezza della perizia ivi indicata**, che esprime il giudizio sulla convenienza della proposta per i creditori ed è redatta da un esperto nominato dal debitore (che la allega al piano), riportando nella sua relazione la sintesi delle valutazioni e delle risultanze dello stimatore.

In caso di **concordato preventivo con continuità**, (art. 186-*bis*, comma 2, lett. b, l. fall.) l'Attestatore deve esprimere un giudizio anche in merito alla **funzionalità della prosecuzione dell'attività al miglior soddisfacimento dei creditori**.

Tale giudizio si aggiunge a quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano e la prescrizione posta dal Legislatore è dovuta al fatto che, in ipotesi di continuità aziendale, **il debitore continua a mantenere il controllo sul proprio patrimonio** e i beni dell'impresa possono anche **non essere messi a disposizione dei creditori**, che vengono conseguentemente privati di una garanzia sulla quale soddisfare le loro ragioni di credito.

Prosecuzione dell'attività - La prosecuzione dell'attività determina altresì un ulteriore potenziale pregiudizio per i creditori ante concordato, vale a dire il fatto che le risorse finanziarie della gestione siano messe a disposizione anche dei creditori successivi all'inizio della procedura, per i quali opera il regime di prededuzione.

L'Attestatore in questo caso deve esprimersi, **nell'interesse dei creditori concorsuali** (ovvero quelli anteriori alla iscrizione al registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo), **e non anche dei creditori sorti in costanza di procedura** (nella fase ex art. 161, comma 6, l. fall.) **né di quelli successivi al decreto di ammissione ex art. 163 l. fall.** (per entrambe queste categorie opera ex lege la prededuzione) sul fatto che la diminuzione delle garanzie derivante dalla continuità possa in ogni caso determinare un vantaggio per i creditori in termini di **surplus** di risorse finanziarie rispetto ad ipotesi alternative, tale da consentire un **miglior soddisfacimento delle loro ragioni di credito**, pur in presenza del regime di prededuzione dei crediti sorti nel corso della procedura.

All'art. 186-*bis* il legislatore utilizza la locuzione “soddisfacimento dei creditori”, e non già dei crediti, per cui, nel proprio giudizio di funzionalità, l'Attestatore deve considerare **tutti i possibili motivi di convenienza per i creditori** e non solo quelli meramente correlati ad una maggiore attribuzione patrimoniale (ad esempio il mantenimento di rapporti commerciali continuativi o anche la possibilità di evitare gli effetti di una revocatoria fallimentare) **derivanti dalla ipotesi di prosecuzione dell'attività**. Una tale interpretazione lascia, in astratto, spazio all'espressione di un giudizio favorevole anche nelle ipotesi in cui la minore soddisfazione del credito sia compensata dall'attribuzione al creditore di una qualche diversa “utilità esterna”.

Nondimeno la prevista vantaggiosità economica per i creditori deve **essere individuabile** e non limitarsi a una mera enunciazione di principio sulla preferibilità del concordato.

L'Attestatore, relativamente al termine di confronto rispetto al quale formulare il richiesto giudizio di comparazione quantitativa, deve considerare le sole ipotesi alternative di discontinuità concretamente praticabili, vale a dire:

- **la liquidazione del patrimonio del debitore**, ove concretamente praticabile;
- **il fallimento**, in caso di impossibilità di procedere con una liquidazione *in bonis*.

Non può essere considerata invece l'ipotesi di concordato liquidatorio, in quanto un'eventualità siffatta competerebbe solo al debitore che invece ha inteso presentare ai creditori un piano con continuità aziendale.

7.8. LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

7.8.1. Le parti componenti la relazione

La relazione di attestazione è composta da tre parti:

- una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla **veridicità della base dati**;
- una seconda parte nella quale è svolta **l'analisi del piano**;
- una parte finale contenente il **giudizio di fattibilità**.

La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:

- a. al professionista incaricato esplicitando la dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi di professionalità e di indipendenza nonché di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all'art. 28 l. fall. In particolare, l'Attestatore deve dichiarare di:
 - essere iscritto nel registro dei revisori legali;
 - essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 28, lett. a) e lett. b), l. fall.;
 - essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.;
 - non avere rapporti con terzi tali da compromettere l'indipendenza;
- b. all'incarico ricevuto: l'Attestatore deve indicare compiutamente i riferimenti dell'incarico ricevuto e le finalità di tale incarico in relazione alla specifica previsione normativa;
- c. alla documentazione esaminata: l'Attestatore deve indicare nella relazione (anche tramite uso di allegati) l'elenco dettagliato dei documenti consultati per la redazione della propria relazione;
- d. all'analisi della situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano;
- e. all'analisi della base dati contabile: l'Attestatore deve compiutamente relazionare e documentare le verifiche strumentali al giudizio sulla veridicità svolte sulle singole poste dell'attivo e del passivo;
- f. alle eventuali evidenze acquisite sulle verifiche compiute da altri revisori della società (internal auditor, revisore legale, altri revisori) o l'eventualità che tali evidenze siano state richieste ma non ottenute.

Nella seconda parte della relazione, l'Attestatore riepiloga:

- a. le ipotesi su cui si fonda il piano: l'Attestatore deve **individuare esplicitamente le ipotesi** alla base del piano elencandole ed **esprimendosi sulle stesse**;
- b. le **proiezioni temporali delle ipotesi**: l'Attestatore deve dichiarare se le ipotesi alla base del piano siano in linea con l'orizzonte temporale del piano stesso;
- c. la **strategia di risanamento** contenuta nel piano: l'Attestatore deve sinteticamente riassumerne i tratti fondamentali ed esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità a consentire il superamento della crisi.

La terza ed ultima parte della relazione del professionista contiene il **giudizio finale** dell'Attestatore.

In particolare, la relazione deve contenere **separatamente**:

- a. il **giudizio sulla veridicità dei dati** aziendali, che può essere positivo o negativo. Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio. L'Attestatore può esprimere un **giudizio positivo** sulla veridicità della base dati aziendali **anche se**, limitatamente ad alcune poste, **riscontra carenze o errori**. Ciò purché questi siano tali da non compromettere la veridicità complessiva della base dati. Un giudizio positivo sulla veridicità può assumere la seguente forma: *"Alla luce delle verifiche svolte, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel piano"*;
- b. il **giudizio di fattibilità del Piano** che può concludersi:
 - con esito **positivo**, che a titolo meramente esemplificativo può assumere la seguente forma: *"A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del piano"*;
 - con esito **negativo** citando le criticità e le mancanze riscontrate nel corso delle analisi;
 - con una **impossibilità di esprimere** un giudizio, anche in tal caso è necessario esplicitare i motivi per cui risulta impossibile esprimersi;
 - con un giudizio **condizionato** al verificarsi di determinate condizioni: in questo caso **la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti**. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale entro il quale devono verificarsi.

La documentazione del lavoro di attestazione

7.8.2.

L'Attestatore **deve conservare documentazione dell'attività svolta** che fornisca sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto del giudizio ed evidenza che il lavoro sia stato svolto in conformità ai presenti Principi ed alle norme e ai regolamenti applicabili.

La documentazione può essere formalizzata su **supporto cartaceo, elettronico** o di altro tipo. La documentazione include, ad esempio, analisi, note di commento sulle questioni manifestatesi, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione, *check list* e corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se considerato opportuno, estratti o copie di documenti aziendali - ad esempio, contratti o accordi significativi - possono essere inclusi nella documentazione. L'Attestatore può documentare, ove le consideri significative, le discussioni avute con il *Management* ed altri soggetti su aspetti significativi. A tale fine è utile la **verbalizzazione del contenuto degli incontri** svolti.

Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di **dieci anni**. Tale termine è stabilito facendo riferimento alle norme relative alla conservazione delle scritture contabili.

ATTIVITÀ SUCCESSIVE

7.9.

L'attività dell'Attestatore, com'è già ben esplicitato nei paragrafi precedenti, consiste in **un giudizio prognostico sull'idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi**. Pertanto, la sua funzione, indipendentemente dallo "strumento giuridico" in cui il Piano si innesta, si conclude nel momento in cui è resa.

Non compete all'Attestatore il monitoraggio della corretta esecuzione del Piano e/o della Proposta, in quanto tale attività è svolta dall'imprenditore e dagli organi societari oppure, in caso di concordato preventivo, dal commissario giudiziale, né l'Attestatore può essere destinatario di responsabilità in caso di non corretta esecuzione del Piano stesso da parte degli organi a ciò preposti.

In caso di scostamenti significativi del Piano, successivi al rilascio dell'attestazione, **tali da non permetterne la realizzazione**, ove siano predisposte modifiche sostanziali al Piano o si rediga un Piano radicalmente nuovo, **deve essere operata una nuova attestazione, poiché**, in assenza di nuova "validazione" a cura dell'Attestatore, **il Piano posto in esecuzione è escluso dalla "protezione" prevista dalla legge**.

La **modifica del Piano** è "sostanziale" quando:

- lo scostamento rispetto al contenuto ed alle previsioni originarie del Piano è tale da incidere sulla realizzabilità dello stesso** (e non consentirne il rispetto), sui tempi e sulle modalità del percorso di superamento della crisi;
- il suddetto scostamento non è "assorbito" da risparmi e/o correttivi o meccanismi di aggiustamento/compensazione**, in quanto non previsti e/o non sufficienti.

Il verificarsi di modifiche sostanziali del Piano determina da parte degli organi di governo aziendale la necessità di redigere un nuovo Piano, che dovrà essere formalmente diverso da quello originario pur attingendo a dati e/o elementi dello stesso che abbiano ancora corso di validità.

L'obbligo del rilascio di una nuova attestazione, in caso di modifiche sostanziali del Piano e della Proposta, **è espressamente previsto dall'art. 161 l. fall. in tema di concordato preventivo, ma deve considerarsi applicabile anche agli altri istituti di superamento della crisi d'impresa**.

Generalmente, nel caso di Piano attestato di risanamento e di Accordi di ristrutturazione dei debiti, le modifiche sostanziali si manifestano nella fase di esecuzione del Piano, dopo il perfezionamento dello strumento.

Nel caso di concordato preventivo, le modifiche (e quindi la necessità di redigere una nuova attestazione) possono essere attuate fino alla votazione ex art. 175 l. fall., dopo l'apertura della procedura, disposta a cura del tribunale con il decreto ex art. 163 l. fall.

Sotto il profilo formale e sostanziale, **la nuova attestazione**, in quanto relativa ad un nuovo Piano (diverso da quello originario non più eseguibile) **non deve configurarsi quale "supplemento" o "integrazione" dell'attestazione del Piano originario**.

Pertanto, in termini di attività di verifica, struttura e giudizio conclusivo, la nuova relazione deve riguardare sia la veridicità dei dati (riferita ad una data diversa da quella originaria), sia la fattibilità del nuovo Piano. Ciò impone all'Attestatore **di ripetere le verifiche necessarie seppur tenendo in considerazione il lavoro già svolto**.

L'Attestatore del Piano originario può rilasciare la nuova attestazione, **a condizione che permanga**, in capo a tale soggetto, **i requisiti di professionalità e di indipendenza** richiesti dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

L'Attestatore che abbia già svolto incarichi di attestazione ai sensi della legge fallimentare a favore del debitore, **può rilasciare altre attestazioni** previste dalla legge fallimentare se le ragioni dell'insuccesso del precedente piano attestato **non ne hanno pregiudicato l'indipendenza**.

In tali ipotesi, prima di accettare l'incarico, il professionista deve **svolgere nuovamente le verifiche** già svolte per assumere l'incarico antecedente e **verificare** quali siano le ragioni che hanno determinato l'insuccesso/inadeguatezza del precedente Piano. Si rinvia a quanto già indicato nel *paragrafo X.3*.

7.10. RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE

L'Attestatore deve svolgere l'incarico con **la diligenza** richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

La responsabilità dell'Attestatore è tema delicato e di una certa complessità, e ciò è dovuto anche al fatto che, mentre si prevede una specifica **responsabilità penale** (l'art. 236-*bis* che integra il reato di "Falso in attestazioni e relazioni", fattispecie che descrive il reato proprio del professionista Attestatore), **non vi sono specifiche disposizioni in tema di responsabilità civile**.

La delimitazione della responsabilità civile dell'Attestatore, pertanto, va operata tramite le **regole generali** dettate nell'ambito della disciplina del **contratto d'opera professionale**.

La duplice qualificazione professionale dell'Attestatore (soggetto iscritto ad albi di professioni regolamentate e revisore legale) **non dovrebbe influire sulla qualificazione della responsabilità civile in quanto**, come sopra detto (*paragrafo X.5*), nell'adempimento del suo incarico l'Attestatore non effettua una vera e propria revisione contabile delle poste e non esprime un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale posta alla base del Piano, bensì **sulla veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme**.

Tale rilevante circostanza fa sì che le previsioni di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 39/2010 relative al regime di responsabilità del revisore legale non trovino applicazione nell'ambito dell'esecuzione di incarichi inerenti alla soluzione della crisi di impresa.

Trattandosi di contratto d'opera, **l'Attestatore**, nell'adempimento della prestazione di cui è richiesto, non deve limitarsi ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, bensì **la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico** (art. 1176, comma 2, c.c.) che gli impone di agire con particolare **perizia e attenzione in virtù del suo precipuo status professionale**.

Poiché il contratto è stipulato nella maggior parte dei casi in situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, trovano applicazione le esimenti di cui all'art. 2236 c.c. e, dunque, **l'Attestatore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave**. Occorre evidenziare, infine, che le **SS.UU. della Corte di Cassazione** (sentenza n. 1521/2013) **hanno qualificato l'Attestatore come assimilabile all'ausiliario del giudice**, pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Tale circostanza impone all'Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia.

Rispetto ai creditori e ai terzi la responsabilità dell'Attestatore sarà eventualmente di tipo extra-contrattuale.

Quanto alla **responsabilità penale**, invece, **l'art. 236-*bis* punisce le infedeltà, sia attive che passive**, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti.

La nozione di "informazione" include **non solo i dati contabili**, ma anche le **notizie**, le **perizie** e le **analisi** che l'Attestatore utilizza nelle sue valutazioni.

Se, con riferimento alle valutazioni in ordine alla correttezza dei dati contabili, l'Attestatore può far riferimento alle *best practices* in tema di revisione, maggiore attenzione va posta in relazione **agli scenari di mercato ed all'analisi del business**.

Spesso, infatti, l'Attestatore non svolge in prima persona le valutazioni di specifici asset o le analisi di mercato, ma fa riferimento a studi e lavori di terze parti. In tale evenienza, occorre selezionare accuratamente **le fonti**, individuandole, ove possibile, tra soggetti la cui attendibilità sia unanimemente riconosciuta.

L'Attestatore deve citare l'autore delle analisi che pone a fondamento delle proprie valutazioni e utilizza le stesse previo vaglio critico in ordine alla loro ragionevolezza e coerenza.

L'Attestatore deve procedere in modo analogo quando impiega valutazioni di "secondo livello" quale parte integrante del proprio lavoro, quali, ad esempio, alle perizie immobiliari o mobiliari.

In questo senso l'Attestatore deve selezionare i "suoi" esperti tra quelli dotati di autorevolezza professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui.

Il giudizio finale dell'Attestatore, in quanto avulso dalla nozione di "informazione", è escluso dall'area di applicazione del precetto penale. Non di meno, è opportuno che l'Attestatore, anzitutto, espliciti il percorso argomentativo che lo ha condotto alla valutazione di attuabilità del Piano, evidenziando le informazioni utilizzate.

La "rilevanza" è espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per le **infedeltà omissive**. La stessa deve essere utilizzata anche per delimitare l'ambito di applicazione del precetto penale in relazione ai falsi commissivi, in virtù del principio generale che esclude la punibilità del falso c.d. innocuo.

Sono **informazioni rilevanti** esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del Piano. Conseguentemente sono escluse dall'area del penalmente rilevante tutte le **omissioni inidonee ad influire sul giudizio finale reso dall'Attestatore** che è relativo alla veridicità della base dati e alla fattibilità del Piano.

Ai fini penali non rilevano le "informazioni" inerenti **gli aspetti esclusi dal giudizio dell'Attestatore** e quindi gli aspetti che non ineriscono al giudizio sulla veridicità della Base dati e sulla fattibilità del Piano, quali, ad esempio gli aspetti relativi al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso del concordato in continuità) o quelle relative alla sussistenza di atti in frode ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 173 l. fall.

In considerazione della natura pacificamente dolosa del reato, le infedeltà dell'Attestatore, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 236-bis, devono essere attuate con consapevolezza, per cui l'Attestatore **è punibile solo se è conscio della falsità della propria dichiarazione**. Appare quindi opportuno, per limitare il rischio, in presenza di fattispecie complesse e non univoche, procedere con una loro puntuale descrizione mettendo in luce i profili di incertezza in modo chiaro ed esaustivo.